



**M**ODELLO di  
**C**ORGANIZZAZIONE  
**G**ESTIONE



## INDICE DEI CONTENUTI

<b>1. Il Decreto Legislativo 231/2001</b> .....	6
<b>2. Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001.</b> .....	8
<b>2.1. Sistema di Controllo Interno</b> .....	9
<b>2.2. La finalità del Modello</b> .....	11
<b>2.3. Percorso metodologico di definizione del Modello</b> .....	12
<b>2.3.1. La metodologia nell'attività di risk assessment</b> .....	12
<b>2.4. Destinatari del Modello</b> .....	14
<b>3. Composizione, poteri, risorse e obblighi dell'Organismo di Vigilanza</b> .....	15
<b>4. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza</b> .....	18
<b>5. Sistema Disciplinare</b> .....	19
<b>6. Formazione e diffusione del Modello</b> .....	20
<b>7. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti "whistleblowing"</b> .....	21
<b>8. Aggiornamento del Modello</b> .....	22

*Allegato A- Elenco reati presupposto ex D.lgs. 231/2001*

*Allegato B- Flussi informativi*

*Allegato C- Sistema sanzionatorio*

## Premessa

Il presente documento definisce il Modello di Organizzazione e Gestione (Modello), aggiornato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (di seguito "ISMEA" o "Istituto") con delibera n. 40/2022, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo (D.lgs.) dell' 8 giugno 2001, n. 231.

Gli aggiornamenti rispondono alle modifiche organizzative e legislative intervenute e in particolare:

### a) **modifiche organizzative:**

alla luce della incorporazione "di diritto" in Ismea delle società ISA spa e SGFA S.r.l., avvenuta nell'ambito di un processo di razionalizzazione e di maggiore efficacia dell'intervento pubblico con la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per l'anno 2016).

In forza del comma 660 della sopracitata legge, Ismea è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle già menzionate società, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti.

### b) **modifiche legislative:**

Reati "*Ambientali*" (Legge del 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che ha introdotto quali "reati presupposto" i cosiddetti "ecoreati": il reato di "inquinamento ambientale", il reato di "disastro ambientale", la fattispecie colposa dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale e la correlativa ipotesi di pericolo di un loro avveramento, nonché il reato di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività").

Reati "*Societari*" (*Legge del 27 maggio 2015 n. 69* recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", che ha reso più severo il trattamento sanzionatorio del reato di associazione mafiosa e di alcuni reati contro la pubblica amministrazione ed ha riformato la disciplina del codice civile in materia di false comunicazioni sociali, sanzionando lo stesso come reato con riguardo sia alle società non quotate che alle società quotate).

*Decreto Legislativo n. 125/2016* "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI, che ha introdotto delle modifiche alle seguenti fattispecie di reato presupposto: art. 453 c.p.; 461 c.p.

*Decreto legislativo n. 7-8 del 2016* che hanno introdotto delle modifiche alle seguenti fattispecie di reato presupposto: art 24 bis "delitti informatici e trattamento illecito di dati";

*Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38*, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" in vigore dal 15 aprile 2017. Principali novità introdotte:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- bis) tra i reati presupposto della responsabilità delle società e degli enti;

*Legge 29 ottobre 2016, n. 199* recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel

settore agricolo". Principali novità introdotte:

- riformulazione del reato di caporalato ("intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" - art. 603-bis c.p.), con l'estensione all'utilizzatore della manodopera delle sanzioni originariamente previste a carico del solo caporale e l'inserimento dell'intermediazione illecita tra i reati presupposto della responsabilità delle società e degli enti ed, in particolare, nell'articolo 25-quinquies del Decreto Legislativo 231/2001, ovvero tra i delitti contro la personalità individuale.

*Legge del 17 ottobre 2017 n. 161* che, in particolare, ha previsto all'art. 30, co. 4 l'introduzione di nuovi delitti previsti all'art. 12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'interno dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

*Legge 20 novembre 2017, n. 167* contenente «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017». Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia».

*Legge 30 novembre 2017 n. 179* in tema di "Whistleblowing", che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, stabilendo particolari tutele a favore del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato e prescrizioni riguardanti la redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

*D. Lgs. 1 marzo 2018 n. 21* Le novità riguardano, in particolare, la soppressione dell'art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del D.Lgs.231/2001 "razzismo e xenofobia", e dell'articolo 260 del D.Lgs.152/2006, richiamato dall'art. 25 undecies "Reati ambientali". A seguito della novella, le fattispecie abrogate non perdono rilevanza penale ma vengono disciplinate all'interno del codice penale rispettivamente all'art. 604 bis (reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e all'art. 452 *quaterdecies* (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

*Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "legge anticorruzione"* riforma l'art. 25 del D.lgs. 231/2001 integrando il novero dei reati presupposto, ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di aggravio della pena.

*Legge 9 dicembre 2019, n. 157* - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019) che introduce l'art. 25-quinquiesdecies nel D.lgs. 231/2001, prevedendo l'inserimento dei delitti tributari di cui al D.lgs. 74/2000 nel novero di reati presupposto, e in particolare l'art. 2 (delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), l'art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), l'art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), l'art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

*Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75* (in G.U. n. 177 del 15 luglio 2020), di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Il Decreto in esame amplia significativamente il catalogo dei reati presupposto, tra cui sono inseriti il delitto di frode nelle pubbliche

forniture (art. 356 c.p.), di c.d. frode in agricoltura (art. 2, l. 898/1986) i reati di contrabbando (D.P.R. 43/1973), e i seguenti delitti contro la pubblica amministrazione: artt. 314 c.p. (peculato), 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 323 c.p. (abuso d'ufficio) nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché alcuni reati tributari non compresi nella recente riforma (l. 157/2019), cioè i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000), di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) e di indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000), purché rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

*D.lgs. n. 184 dell' 8 novembre 2021*<sup>1</sup> che - in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti - ha modificato la rubrica e i commi dell'art. 493-ter del codice penale mediante l'inserimento dell'art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) ed **ha ampliato i reati previsti dal D.lgs. 231/01** con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti). Il nuovo Art.25-octies.1 contempla i seguenti reati: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.lgs. n. 184 del 8 novembre 2021); Frode informatica (Articolo 640-ter c.p.).

*D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021*<sup>2</sup>relativo alla "Lotta al riciclaggio mediante diritto penale" per l'attuazione della direttiva europea (UE) 2018/ 1673. Con l'art.1 ha apportato modifiche al Codice penale con riguardo ai "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01. In particolare, le modifiche apportate hanno riguardato i reati di ricettazione (Articolo 648 c.p.), Riciclaggio (Articolo 648-bis c.p.), Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 648-ter c.p.), Autoriciclaggio (Articolo 648-ter.1 c.p.).

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 dell'Istituto è costituito da:

- ✓ una **Parte Generale** in cui dopo un richiamo ai principi del D.lgs. 231/2001, sono illustrate le finalità e le modalità di aggiornamento del presente documento; la composizione, poteri e obblighi dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e per l'OdV; la formazione del personale e l'aggiornamento e diffusione del Modello;
- ✓ una **Parte Speciale** riferita a tutte le categorie di reato presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 ritenute rilevanti per l'Ente. Sono state rappresentate delle "Aree Sensibili" in riferimento all'attività dell'Ente, alle quali sono stati ricondotti, per competenza, i vari processi istituzionali. A ciascuna delle "Aree sensibili individuate" è stato associato un elenco di reati-presupposto e sono stati individuati degli standard di controllo specifici identificati nel corso dell'attività di *Risk Assessment*.

Con riferimento ai reati non oggetto di valutazione nel *Risk Assessment* si precisa che si è ritenuta remota la probabilità di commissione degli stessi; in riferimento a questi reati, comunque, il personale

---

<sup>1</sup> intervento normativo successivo alla Valutazione 2021 ex Dlgs 231/2001

<sup>2</sup> intervento normativo successivo alla Valutazione 2021 ex Dlgs 231/2001

ISMEA deve conformarsi ai principi fondamentali espressi nel Codice di Comportamento, oltre che ai principi generali di controllo descritti nella Parte Generale.

## PARTE GENERALE

### 1. Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche*" ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti in caso di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso.

La responsabilità amministrativa delle società e degli enti in genere discende da alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da<sup>3</sup>:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (dipendenti, consulenti, collaboratori, fornitori).

La responsabilità dell'ente è diretta e si aggiunge a quella personale della persona fisica che ha commesso il reato. Il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente al fine di poterne affermare la responsabilità.

A tal proposito quando il reato viene commesso da **soggetti apicali**, la responsabilità amministrativa dell'ente sussiste se non viene dimostrato che:

- l'Istituto ha adottato ed efficientemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs.231/2001 idoneo a impedire questo tipo di reati;
- l'Istituto ha istituito un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione del Modello da parte del soggetto apicale;
- l'Organismo di Vigilanza abbia effettivamente vigilato sull'osservanza del Modello.

Quando, invece, il fatto è realizzato da un **soggetto sottoposto**, l'ente viene imputato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei soggetti apicali. Tuttavia, questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia **adottato** ed **efficacemente attuato** un Modello **idoneo** a prevenire reati della specie di quello commesso (art. 7, comma 2).

---

<sup>3</sup> Art. 5 D.lgs. 231/2001

*La responsabilità dell'Istituto si configura se chi ha commesso il reato ha agito **nell'interesse o a vantaggio dell'ente.***

Oltre alle persone che possono determinare la responsabilità dell'ente, il D.lgs. 231/2001 contempla specifiche categorie di *Reati presupposto* il cui elenco è riportato in allegato<sup>4</sup> e aggiornato in base all'evoluzione della normativa.

Con riferimento alle sanzioni che possono essere comminate all'ente ritenuto responsabile di uno dei reati presupposto, l'art. 9, comma 1, del Decreto individua le seguenti:

- **sanzione pecuniaria**, che consiste in una somma di denaro quantificata in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- **sanzioni interdittive** che prevedono un "obbligo di non fare" a carico dell'ente. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
  - l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
- **confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente;
- **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali.

---

<sup>4</sup> Allegato A – elenco reati presupposto

## 2. Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001

L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione consente, dunque, l'applicazione della esimente da responsabilità amministrativa prevista a favore dell'ente.

Tuttavia, la sola adozione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione non è idonea ad escludere la responsabilità dell'ente, risultando necessaria anche l'attuazione effettiva ed efficace dello stesso.

Ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.lgs. 231/2001 un Modello idoneo alla prevenzione dei reati deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività istituzionali nei cui ambiti possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza che controlla il corretto funzionamento e osservanza del Modello;
- e) Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle regole operative e dei sistemi di controllo esistenti ed operanti, pertanto, fermo restando la sua peculiare finalità, il sistema di prevenzione dei reati amministrativi si inserisce nel più ampio **Sistema di Controllo Interno** (SCI).

L'adozione e l'implementazione del Modello 231 può apportare all'ente benefici significativi:





## 2.1. Sistema di Controllo Interno


Il Sistema di Controllo Interno deve permeare in tutte le strutture che compongono l'organizzazione istituzionale, coinvolgendo ogni risorsa, ciascuna per il proprio livello di competenza e responsabilità, nell'intento di garantire un costante ed efficace presidio dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 19 luglio 2017, n. 18 ha approvato il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento avente come allegato Le Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno, finalizzate a mitigare i rischi inerenti alle attività dell'Istituto.

Lo SCI si articola sui seguenti livelli di responsabilità:

- *Definizione e indirizzo*: il Consiglio di Amministrazione definisce, approva e verifica il Sistema dei Controlli Interni con il supporto degli altri Organi e funzioni di controllo;
- *Primo livello di controllo*: Identifica, valuta, gestisce e monitora i rischi di competenza, in relazione ai quali individua e attua specifiche azioni di trattamento dirette ad assicurare il corretto svolgimento dei processi operativi. È costituito dall'insieme delle attività di controllo che le singole Direzioni svolgono sui processi di propria competenza al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale. Le Direzioni sono, quindi, le prime responsabili del processo di controllo interno e di gestione dei rischi in conformità con le disposizioni e le procedure interne applicabili;
- *Secondo livello di controllo*: Monitora i rischi aziendali e verifica l'adeguatezza del livello degli stessi al fine di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi. Le funzioni preposte a tali controlli sono autonome, indipendenti e distinte da quelle operative (Controllo di Gestione). Esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;
- *Terzo livello di controllo*: Ha la finalità di valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità in termini di efficienza ed efficacia del Sistema dei Controlli Interni, monitorare l'esecuzione da parte del management dei piani di miglioramento definiti, nonché individuare violazioni delle procedure e della normativa applicabile (*Internal Audit*).

Gli attori del Sistema di Controllo Interno sono:



A tal proposito si evince il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs.231/2001 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla Legge 190/2012 nonché quello tra le funzioni dell'Organismo di Vigilanza (OdV), del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e degli altri organismi di controllo che stabiliscono le modalità e le tempistiche di comunicazione tra tutti i soggetti attuatori del Sistema di Controllo Interno al fine di adempiere alle rispettive responsabilità e favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Al fine di garantire l'integrazione del Modello di Organizzazione e Gestione con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) si precisano alcuni fattori che distinguono le applicazioni e gli obiettivi del Dlgs 231/2001 e della Legge 190/2012 e altri di similitudine, riassunti nella seguente tabella:

DIFFERENZE		
Concetto	D.lgs. 231/2001	Legge 190/2012
<i>Destinatario responsabilità</i>	Ente	Persona fisica
<i>Tipo di responsabilità</i>	Amministrativa	Disciplinare
<i>Criteri di imputazione</i>	Interesse o vantaggio per l'Ente	Vantaggio personale
SIMILITUDINI		
Si basano sul concetto di colpa in organizzazione		
Prevedono l'analisi dei rischi		
Prevedono meccanismi di esonero della responsabilità		
Prevedono la vigilanza e il controllo		

## 2.2. La finalità del Modello

Le finalità perseguite con il MOG ex D.lgs. 231/2001 sono:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia quale obiettivo, attraverso l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente "proceduralizzazione", la prevenzione del rischio di commissione dei Reati contemplati dal d.lgs. 231/2001;
- predisporre un sistema di monitoraggio costante delle attività che consenta all'ente di prevenire e/o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati;
- infondere a tutti coloro che operano in nome e per conto di Ismea nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito suscettibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Istituto;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate e ripudiate da Ismea essendo contrarie, oltre che alle disposizioni normative, anche ai principi etico-sociali e organizzativi che l'Istituto segue nell'espletamento dell'attività istituzionale;
- adeguare il Codice di Comportamento ed il relativo sistema sanzionatorio finalizzato a disincentivare la realizzazione delle condotte illegali ed in contrasto con le finalità del Modello.

## 2.3. Percorso metodologico di definizione del Modello

Il D.lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 2, lett. a), prevede espressamente che il Modello di Organizzazione e Gestione deve individuare le attività istituzionali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Ismea ha intrapreso un progetto di aggiornamento interno anche a seguito del profondo cambiamento avvenuto con l'accorpamento di SGFA e ISA in Ismea ai sensi della L. n. 208/2015.

Da ultimo, nel 2021 ISMEA si è avvalsa del supporto di una consulenza esterna al fine di confermare la compliance del Modello 231, nonché svolgere il *Risk Assessment* ex d.lgs. 231/2021.

I principali elementi di innovazione legati all'ultimo aggiornamento del Modello sono:

- l'aggiornamento delle previsioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 alla luce dell'evoluzione normativa con riferimento all'ampliamento del catalogo dei reati presupposto;
- la ridefinizione dell'approccio metodologico operativo secondo una logica per macro-processi (aree sensibili) che ha condotto alla stesura di una Parte Speciale riferita a tutte le categorie di reati presupposto del D.lgs. n. 231/2001 ritenute rilevanti per l'ente.

### 2.3.1. La metodologia nell'attività di *Risk Assessment*

L'approccio operativo e metodologico dell'attività ha compreso:

- l'individuazione delle aree sensibili;
- analisi comparativa della situazione esistente rispetto a quella prospettata nel Modello;
- modalità di adeguamento e aggiornamento del Modello.

Il *Risk Assessment* ha consentito di individuare i comportamenti maggiormente a rischio da cui possa discendere, nel caso di illecito commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, la responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Di seguito si riportano le fasi in cui si è articolato il processo di mappatura del rischio che sono state svolte attraverso analisi documentali e incontri con i responsabili delle strutture:

1. individuazione dei processi a rischio (aree sensibili);
2. individuazione della fattispecie di reato astrattamente applicabili alla specifica attività;
3. definizione del rischio inerente;
4. individuazione dei controlli esistenti;
5. definizione del rischio residuo;
6. individuazione delle eventuali aree di miglioramento.

Il rischio è stato **analizzato** sulla base di due componenti fondamentali, che ne consentono una valutazione e orientano le attività di mitigazione del rischio da porre in essere:

1. la probabilità che l'illecito possa effettivamente verificarsi;
2. le conseguenze e l'impatto dell'evento;

La **valutazione** del rischio ha consentito di individuare due tipologie di rischio:

- inerente (potenziale): calcolato ipotizzando la totale assenza di controlli;
- residuale: calcolato in base all'esistenza dei controlli rilevati durante il *Risk Assessment*.

**L'adeguatezza del sistema di controllo interno** vigente è stata esaminata in relazione al livello auspicabile e ritenuto ottimale di efficacia ed efficienza di protocolli e standard di controllo, prendendo come riferimento:

- *standard di controllo generali* quali:
  - a. esistenza di procedure formalizzate;
  - b. tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni;
  - c. segregazione dei compiti o controlli alternativi di back-up;
  - d. esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate.
- *Standard di controllo specifici* applicabili a singole Attività Sensibili, elaborati sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, quali misure di presidio individuate per mitigare il rischio specifico di commissione del singolo reato/categoria di reato.

A seguito di tale attività ISMEA:

- ha inserito i processi risultanti dalla mappatura trasversale 2021 ( valutazione del rischio corruttivo, operativo ed ex D.lgs. 231/2001) in ciascuna delle aree sensibili precedentemente individuate;
- ha attribuito ad essi le risultanze della valutazione della corrispondente area sensibile tramite il caricamento dei dati nell'applicativo dedicato.

A tal proposito si precisa che nell'annualità 2021 il medesimo applicativo è stato implementato con la valutazione della efficacia delle misure di prevenzione ovvero l'efficacia dello SCI, con il conseguente calcolo e distinzione del rischio inerente e residuale, in linea con le risultanze del *Risk Assessment* integrato.

Nelle successive annualità il *Risk Assessment* verrà svolto sulle singole fasi dei processi oggetto della mappatura trasversale aggiornata, mantenendo la catalogazione nelle aree sensibili già individuate.

A tal proposito saranno le risultanze riportate nella Parte Speciale ad essere aggiornate annualmente, favorendo la dinamicità del Modello

## **2.4. Destinatari del Modello**

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per coloro che:

- rivestono in Ismea funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione;
- intrattengono con Ismea un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);
- collaborano con Ismea in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori, prestatori di lavoro temporaneo);
- pur non essendo funzionalmente legati ad Ismea da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, collaborino con i fornitori di beni e servizi di Ismea.

Nell'ambito dei rapporti a vario titolo instaurati con soggetti terzi, Ismea prevede la preliminare sottoscrizione per accettazione dei contenuti e delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione e Gestione ed al Codice di Comportamento e l'impegno al rispetto delle disposizioni in essi contenute.

### 3. Composizione, poteri, risorse e obblighi dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1 lett b) del D. Lgs.231/2001 pone come ulteriore condizione per la concessione dell'esimente della responsabilità amministrativa l'istituzione di un Organismo di Vigilanza che risponde ai seguenti **requisiti**<sup>5</sup>:

- **autonomia e indipendenza:** l'Organismo deve rivestire una posizione autonoma e imparziale prevedendo il "riporto" al massimo vertice aziendale. Inoltre, in capo al medesimo Organismo non devono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio. Infine, deve poter svolgere la propria funzione in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento, in particolare, da parte del management aziendale. Inoltre, deve essere dotato di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore.
  
- **professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In tal senso, l'articolo 10 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento prevede che l'Organismo di Vigilanza sia composto da tre componenti scelti, dal Consiglio di Amministrazione, tra le seguenti categorie professionali:
  - a) un esperto nelle materie amministrative, con funzioni di Presidente, da individuare tra docenti universitari, magistrati, professionisti, dirigenti, funzionari di Amministrazione o enti pubblici;
  - b) un esperto in diritto penale, da individuare tra docenti universitari, magistrati, professionisti;
  - c) un dirigente o un quadro dell'Istituto.
  
- **continuità d'azione:** l'Organismo deve garantire un'efficace e costante attuazione del Modello 231, attraverso l'espletamento di verifiche periodiche. Inoltre, nell'ottica di assicurare l'effettività delle attività poste in essere dall'Organismo di vigilanza, è necessario che venga curata la documentazione di tutta l'attività svolta, garantendone la tracciabilità e la conservazione.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono:

- valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione all'attività dell'ente e alla sua organizzazione e, quindi, alla sua idoneità a scongiurare la commissione di reati richiamati dal Decreto;

---

<sup>5</sup> aggiornati alle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" di giugno 2021.

- vigilare sul rispetto del Modello e delle procedure previste dallo stesso e rilevare eventuali comportamenti in contrasto con le stesse in base all'analisi dei flussi informativi e alle segnalazioni ricevute;
- esaminare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello;
- promuovere il necessario aggiornamento;
- svolgere attività informativa sui contenuti del modello, sia con le varie Direzioni, sia con gli altri organi dello SCI;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di analizzare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del presente Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi con i conseguenti aggiornamenti;
- realizzare attività ispettive con il supporto dell'unità preposta al controllo di gestione;
- provvedere all'esame, consulenza e controllo (speciale) relativamente alle singole e
- specifiche questioni di volta in volta segnalate dai responsabili di direzione;
- attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in adempimento di quanto previsto dalla L. 190/2012 e dalle linee guida ANAC.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono oggetto di reporting periodico (relazione annuale) nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Magistrato della Corte dei conti e del Direttore Generale.

Nel reporting periodico sono illustrate:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza durante l'anno;
- eventuali non coerenze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate;
- una valutazione generale del Modello con eventuali proposte di integrazioni e miglioramenti;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento.

I soggetti destinatari delle informative possono chiedere l'intervento dell'Organismo per la risoluzione di specifiche problematiche interpretative e per l'analisi in comune delle risultanze delle attività svolte come previsto nei flussi informativi da e per l'OdV.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'OdV un compenso ed assegna un budget adeguato a svolgere le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello.



L'OdV provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito Regolamento<sup>6</sup>, approvato in autonomia.

Al fine di assicurare i requisiti di indipendenza ed imparzialità dei componenti dell'OdV, si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica:

- non può far parte dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato decade, chi risulti imputato in processi penali per i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e/o abbia riportato sentenze di condanna (o di patteggiamento) per qualsiasi tipo di reato;
- non possono far parte dell'OdV e se nominati decadono, altresì, coloro i quali abbiano relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti del consiglio di amministrazione, sindaci, nonché soggetti apicali dell'Ente;
- costituisce altresì causa di decadenza/ineleggibilità la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che, se non gestite, compromettano l'indipendenza dell'organo.

Il rapporto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo con Ismea non costituisce per sé una situazione di conflitto di interesse.

La revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può avvenire solo per giusta causa e deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono giusta causa di revoca:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'OdV nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di una avvenuta situazione di conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'OdV;
- omessa o insufficiente vigilanza attestata- anche in via incidentale- in una sentenza di condanna in una sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un Giudice penale ai sensi del Decreto 231 a carico della Società o di un altro ente in cui tale componente rivesta, o abbia rivestito, la carica di organismo di vigilanza, ovvero attestata, anche in via incidentale, in un provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) emesso nei confronti di Ismea; la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'OdV.

---

<sup>6</sup> Regolamento Organizzazione e Funzionamento ODV del 2 marzo 2020


#### 4. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare per essere ritenuto idoneo a prevenire i reati ricompresi tra le fattispecie di cui al D.lgs. 231/2001, l'articolo 6 prevede l'istituzione di "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

Nell'ambito del Sistema di Controllo Interno è previsto che la comunicazione e i flussi informativi sono fondamentali per consentire l'adempimento delle responsabilità in materia di S.C.I. e quindi per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Ai sensi di quanto disposto nella delibera ANAC del 8 novembre 2017, n. 1134, l'OdV ha definito dei Flussi informativi al fine di efficientare la collaborazione con gli altri organi di controllo e di gestione dei rischi. In tal senso, il raccordo funzionale tra il RPCT e l'OdV ha permesso di coniugare le azioni e le misure del PTPCT con il Modello ex D.lgs. 231/2001.

I citati "Flussi informativi"<sup>7</sup>, che allegati al presente Modello ne costituiscono parte integrante, definiscono:



I flussi periodici, le cui modalità di realizzazione sono descritte nell'allegato documento, prevedono un processo di comunicazione verso l'OdV di informazioni significative sulle attività svolte, sulle modifiche organizzative e/o procedurali. I flussi ad hoc riguardano invece criticità puntuali riscontrate.

Si evidenzia che nell'annualità 2017 e ad integrazione di quanto disposto nei "flussi informativi" è stato definito un flusso di comunicazione tra l'organo deputato dall'approvazione delle procedure e l'Organismo di Vigilanza che, tramite parere non vincolante, verifica preliminarmente l'impatto con il Modello ex D.lgs. 231/2001.

Per le procedure di comunicazione, i referenti e le scadenze delle predette comunicazioni si rimanda al documento allegato.

<sup>7</sup> Allegato B- Flussi informativi

## 5. Sistema Disciplinare

Gli articoli 6, comma 2, lettera e) e art 7, comma 4, lettera b) del D.lgs. 231/2001 stabiliscono la necessaria predisposizione di un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A tal fine, la definizione di un sistema disciplinare diventa pertanto un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità.

Costituisce violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del codice di comportamento nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati presupposto;
- La messa in atto di azioni o comportamenti ovvero l'omissione degli stessi che:
  - espongano l'ente ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati nel D.lgs. 231/2001 e s.m.i.;
  - siano direttamente collegati al compimento di uno dei reati contemplati;
  - siano tali da determinare l'applicazione a carico dell'ente di sanzioni previste nel D. Lgs.231/2001.

Riguardo al sistema disciplinare da applicare in caso di violazioni del Modello si rimanda a quanto previsto dalla normativa in materia, dal CCNL Ismea, dal Codice di Comportamento istituzionale e dal Sistema sanzionatorio allegato al presente documento.

## 6. Formazione e diffusione del Modello

L'Organismo di Vigilanza, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e preventivi assumono in una prospettiva di prevenzione, provvede a definire un programma di comunicazione/ formazione volto a garantire la divulgazione dei contenuti e dei principi contenuti nel Modello al personale interno e ai soggetti che operano in forza di rapporti contrattuali nello svolgimento dell'attività istituzionale, in linea con quanto disposto dal D.lgs. 231/2001 e dall'ANAC.

La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L'organizzazione delle iniziative formative, al fine di garantire la conoscenza del Modello, del Codice di comportamento e del PTPCT, è coadiuvata dalla Direzione a cui è affidata la gestione delle Risorse Umane.

In linea con l'attività di formazione svolta nel 2021, la stessa è stata suddivisa in:

- *generica*, rivolta a tutti i dipendenti ISMEA e finalizzata allo sviluppo di una conoscenza di tipo generale sul contenuto del Decreto e del Modello - in particolare sui principi del Modello, sulle singole fattispecie di reato e sui comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati presupposto - nonché sulla funzione del Codice di comportamento, sul ruolo e i compiti svolti dall'Organismo di Vigilanza;
- *specificata*, rivolta a responsabili e dirigenti, al fine di informare sui rischi specifici a cui è esposta l'area nella quale operano nonché sulle norme comportamentali e le procedure che essi devono seguire nello svolgimento della loro attività.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del Modello alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema sanzionatorio allegato.

Inoltre, come riportato precedentemente, in occasione dell'istaurazione di ogni nuovo rapporto, i soggetti sono tenuti a dichiarare di aver presso visione del Modello, del PTPCT e del Codice di Comportamento, conoscere il loro contenuto ed impegnarsi a non porre in essere alcun comportamento contrario a quanto in essi riportato.

## **7. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti "whistleblowing"**

La legge 30 novembre 2017 n. 179 ha modificato l'art. 54 bis del d.lgs. n.165/2001 e ha integrato l'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, consolidando alcuni principi fondamentali dell'istituto del whistleblowing introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge 190/2012.

La nuova disciplina stabilisce che colui il quale - nell'interesse dell'integrità delle pubbliche amministrazioni - segnali condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Le novità normative riguardano aspetti attinenti al rafforzamento della tutela della riservatezza del dipendente che segnala illeciti e sanziona i responsabili di atti discriminatori e/o di misure ritorsive nonché l'inversione dell'onere della prova dal momento che spetta al datore di lavoro dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione. La disciplina dettata per il dipendente si estende anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi dell'amministrazione. Inoltre, i dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati, sono comunque tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali.

Al fine di dare attuazione a questa misura di prevenzione dei rischi, trasversale a prevenire rischi in materia di corruzione e di responsabilità amministrativa dell'ente, Ismea con delibera del Commissario straordinario del 6 dicembre 2016, n. 52 ha adottato una procedura che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti, consultabile sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

La procedura di segnalazione di illeciti, aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2022, n. 28, è in linea con l'applicazione informatica "Whistleblower" per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti che l'ANAC ha reso disponibile con delibera del 15 gennaio 2019.

## 8. Aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle successive modifiche e integrazioni di *carattere sostanziale* del Modello.

Fra le modifiche di carattere sostanziale possono rientrare:

- le modifiche significative della parte generale (per esempio modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti);
- le modifiche significative della parte speciale del Modello, a seguito di identificazione di nuove attività sensibili nonché del *Risk Assessment* annuale;
- aggiornamento del Modello a seguito di una significativa riorganizzazione della struttura istituzionale.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia - senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse - il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare alla struttura di controllo della Direzione Generale il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di ***carattere descrittivo***.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento a elementi e informazioni che derivano ad esempio dalla ridefinizione dell'organigramma o dall'adozione di nuove procedure o aggiornamento di quelle esistenti.

La struttura di controllo della Direzione Generale comunica tempestivamente all'OdV le eventuali modifiche da apportare al Modello in merito ad aspetti di carattere descrittivo, dandone atto nei relativi verbali.

## Decreto Legislativo n. 231/2001

## CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

<b>Art. 24</b>	<p><b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>▪ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</li> <li>▪ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> </ul>	<p>modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020</p>
<b>Art. 24-bis</b>	<p><b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</li> <li>▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</li> <li>▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</li> <li>▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</li> <li>▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</li> <li>▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</li> </ul>	<p>aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019</p>
<b>Art. 24-ter</b>	<p><b>Delitti di criminalità organizzata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> <li>▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]</li> </ul>	<p>aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sequestro di persona a scopo d estorsione (art. 630 c.p.)</li> <li>▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]</li> <li>▪ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</li> <li>▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25</b>	<b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b>	modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</li> <li>▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</li> <li>▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</li> <li>▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>▪ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]</li> <li>▪ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> </ul>	
<b>Art. 25-bis</b>	<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</li> <li>▪ Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</li> <li>▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</li> <li>▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</li> <li>▪ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</li> <li>▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</li> <li>▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-bis.1</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</li> <li>▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)</li> <li>▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</li> <li>▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> <li>▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-ter</b>	<b>Reati societari</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</li> <li>▪ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</li> <li>▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</li> <li>▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</li> <li>▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</li> <li>▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</li> <li>▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]</li> <li>▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</li> <li>▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</li> <li>▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</li> <li>▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</li> <li>▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-quater</b>	<b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</b>	aggiunto dalla L. n. 7/2003
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)</li> <li>▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> <li>▪ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)</li> <li>▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)</li> <li>▪ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)</li> <li>▪ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)</li> <li>▪ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)</li> <li>▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</li> <li>▪ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)</li> <li>▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)</li> <li>▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)</li> <li>▪ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>▪ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</li> <li>▪ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</li> <li>▪ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</li> <li>▪ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</li> <li>▪ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)</li> <li>▪ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)</li> <li>▪ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)</li> <li>▪ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)</li> <li>▪ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)</li> <li>▪ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</li> </ul>	
<b>Art. 25- quarter.1</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	aggiunto dalla L. n. 7/2006
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25- quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</li> <li>▪ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)</li> <li>▪ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</li> <li>▪ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</li> <li>▪ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>▪ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</li> <li>▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</li> <li>▪ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> </ul>	
<b>Art. 25-sexies</b>	<b>Reati di abuso di mercato</b>	aggiunto dalla L. n. 62/2005
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]</li> <li>▪ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</li> </ul>	
<b>Art. 187- quinquies TUF</b>	<b>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</b>	modificato dal D.Lgs. 107/2018)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)</li> <li>▪ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)</li> </ul>	
<b>Art. 25-septies</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</li> <li>▪ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>▪ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> </ul>	
<b>Art. 25-octies.1</b>	<b>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</li> <li>▪ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</li> <li>▪ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-octies.1, comma 2</b>	<b>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021
	<p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	
<b>Art. 25-novies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)</li> <li>▪ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)</li> <li>▪ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)</li> <li>▪ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)</li> <li>▪ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a</li> </ul>	

	<p>qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)</li> <li>▪ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)</li> </ul>	
<b>Art. 25-decies</b>	<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li> </ul>	aggiunto dalla L. n. 116/2009
<b>Art. 25-undecies</b>	<p><b>Reati ambientali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</li> <li>▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</li> <li>▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</li> <li>▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</li> <li>▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</li> <li>▪ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</li> <li>▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137)</li> <li>▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)</li> <li>▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)</li> <li>▪ Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)</li> <li>▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)</li> <li>▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> <li>▪ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)</li> <li>▪ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</li> <li>▪ Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)</li> <li>▪ Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)</li> <li>▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</li> </ul>	aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
<b>Art. 25-duodecies</b>	<p><b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b></p>	aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)</li> <li>▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</li> </ul>	
<b>Art. 25-terdecies</b>	<b>Razzismo e xenofobia</b>	aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> </ul>	
<b>Art. 25-quaterdecies</b>	<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>	aggiunto dalla L. n. 39/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</li> <li>▪ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)</li> </ul>	
<b>Art. 25-quinquesdecies</b>	<b>Reati Tributari</b>	aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> </ul>	
<b>Art. 25-sexiesdecies</b>	<b>Contrabbando</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)</li> </ul>	

<b>Art. 25-septiesdecies</b>	<b>Delitti contro il patrimonio culturale</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)</li> <li>▪ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)</li> <li>▪ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)</li> <li>▪ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-ocies c.p.)</li> <li>▪ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)</li> <li>▪ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)</li> <li>▪ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)</li> <li>▪ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-duodevicies</b>	<b>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)</li> <li>▪ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 12, L. n. 9/2013</b>	<p><b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato <i>[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)</li> <li>▪ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)</li> <li>▪ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)</li> <li>▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> <li>▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>L. n. 146/2006</b>	<p><b>Reati transnazionali <i>[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</li> <li>▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</li> <li>▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</li> <li>▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li> <li>▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</li> <li>▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> <li>▪ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)</li> </ul>	

## **Flussi informativi**

---

*Flussi Informativi OdV*

**Indice**

1	Premessa .....	3
2	Flussi informativi <b>verso</b> l'Organismo di Vigilanza.....	3
	Flussi informativi <b>dall'</b> Organismo di Vigilanza verso l'ente.....	4
	Base di dati .....	5




## Premessa

### *Flussi Informativi OdV*

Il Sistema di controllo interno, allegato al ROF, prevede che la comunicazione e i flussi informativi sono fondamentali per consentire l'adempimento delle responsabilità in materia di S.C.I. e quindi per il perseguimento dei relativi obiettivi.

In particolare, per quanto riguarda l'Organismo di Vigilanza, la normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevede l'obbligo di informazione nei confronti dell'organo deputato a vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello ex 231/2001, a tal fine il citato Modello prevede:

- a) l'individuazione e modalità di trasmissione dei flussi informativi e segnalazione di violazioni verso l'OdV.
- b) i flussi informativi bidirezionali tra l'OdV e gli altri organi di direzione, controllo e gestione del rischio (CdA, Direttore Generale, Collegio Sindacale, RPCT, DPO).



## 2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

### **Flussi informativi periodici:**

Elemento essenziale per un appropriato funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex 231/2001 è l'istituzione di un processo di comunicazione verso l'OdV di informazioni utili tali come:

- informazioni significative sulle attività svolte;
- modifiche organizzative;
- modifiche procedurali.

L'OdV può chiedere, contestualmente alle informazioni contenute nei flussi, un'attestazione di conformità alle prescrizioni dettate dal MOG da parte del management ("auto valutazione" del sistema di controllo interno)

## *Flussi Informativi OdV*

L'obbligo dell'informativa all'OdV permette a tale organismo di pianificare verifiche mirate sugli ambiti a maggior rischio più che di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

### **Flussi informativi *ad hoc*:**

Sono quelli relativi a criticità e possono riguardare:

- *procedimenti posti in essere dalla magistratura* in relazione a reati previsti dal Decreto 231/2001;
- *risultanze di indagini interne* dalla quali sono emerse infrazioni del Modello;
- *procedimenti disciplinari* a carico di dipendenti per infrazione del Modello o Codice di comportamento;
- *possibili violazioni del Modello* (segnalazione illeciti).

L'OdV, deve valutare le segnalazioni ricevute per competenza, eventualmente ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione documentando, con adeguata motivazione, i casi in cui non ritiene di dover procedere ad un'indagine interna.

Per tutto quanto riguarda la gestione di segnalazione di illeciti si rimanda alla procedura ad hoc vigente.

Allegato al presente documento vengono riportate le informazioni da trasmettere all'OdV con i relativi responsabili e scadenze.

### **3 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso l'Istituto**

L'Organismo di Vigilanza presenta con cadenza annuale, una relazione scritta al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al RPCT sulle attività svolte e, in particolare, sui fatti rilevanti ed eventuali criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

La relazione deve contenere, almeno, le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza durante l'anno;
- eventuali carenze riscontrate nelle procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuove aree delle attività dell'Istituto a rischio di commissione di reati "231";
- le opportune richieste di aggiornamento in tale senso del Piano di Audit dell'Istituto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute per competenza che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati di tali verifiche;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni richieste ed applicate, inerenti le attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- un rendiconto delle spese sostenute.

In ottemperanza ai flussi informativi bidirezionali si dà evidenza nella relazione annuale degli eventuali incontri dell'Organismo di Vigilanza con gli organi di direzione, controllo

e gestione del rischio (Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Collegio Sindacale, RPCT, DPO..)

#### **4 Base di dati**

La documentazione relativa ai flussi informativi è conservata in modalità informatica e registrata nel protocollo Ismea\_OdV.

Delle risultanze degli incontri con gli altri organi di controllo o della trasmissione della documentazione di cui sopra viene data evidenza nei verbali delle relative sedute.

Per quanto riguarda la conservazione delle segnalazioni di illecito si rimanda a quanto disposto dall'apposita procedura.

*Flussi Informativi OdV*

*Allegato 1*

Flussi informativi da e verso l'OdV

(si raccomanda ove possibile comunicare tramite mail a [odv@isma.it](mailto:odv@isma.it) )

<b>Descrizione flusso informativo</b>	<b>Referente</b>	<b>Tempistica</b>
Emanazione o aggiornamento di procedure con impatto nel Modello di Organizzazione e Gestione	DG (a seguito di trasmissione del Dirigente competente)	ad evento
Provvedimenti, informazioni e/o esiti di ispezioni/verifiche provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto	Presidente/DG	ad evento
Situazioni rilevanti ai fini del Dlgs 231/2001 emerse nel corso dell'attività di competenza	Consiglio di Amministrazione  Collegio Sindacale  RPCT	ad evento
Riunioni periodiche per scambio reciproche informazioni	Consiglio di Amministrazione  Collegio Sindacale  RPCT	semestrale
Situazione di criticità che potrebbero configurare o concretizzare reati ex D.lgs 231/2001 (es. reati ambientali, reati informatici)	Management  DPO  Tutti i destinatari del Modello	Ad evento

Notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate, con le relative motivazioni, connesse a violazione del D. Lgs 231/2001.	DG	ad evento
Violazione del Codice di comportamento con rilevanza al fine del D.Lgs 231/2001	Portatori di interessi / destinatari del Modello.	ad evento
Aggiornamento Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	RPCT	annuale
Informativa su criticità riscontrate con riguardo alle attività di vigilanza sul PTPCT	RPCT	ad evento
Informativa circa eventuali segnalazioni di illeciti pervenute	RPCT	Ad evento
Report sul monitoraggio attività di Internal audit	Responsabile Internal Audit	annuale
Rapporto sull'attività di audit richiesta dall'OdV	Responsabile Internal Audit	alla conclusione dell'audit
Risultati del risk assessment ex art. 231/2001 (Modello) anticorruzione (PTPCT) e operativi (Piano Audit)	Responsabile Internal Audit/RPCT	alla conclusione della valutazione
Piano annuale di Audit approvato dal Consiglio di Amministrazione	Responsabile Internal Audit	annuale
Report in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro <sup>8</sup>	DG	annuale o ad evento

<sup>8</sup> controllo ex art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008

SISTEMA DISCIPLINARE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. 231/2001

**1. La funzione e i principi del sistema disciplinare**

Una parte sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione, ex art. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231/2001, è costituita dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione dei principi, delle regole e delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per la violazione dei principi contenuti nel Codice di comportamento.

L'obiettivo del sistema sanzionatorio è quello di scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite da parte del personale Ismea e altri destinatari del Modello.

Il sistema sanzionatorio si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure che, pur non prefigurando ipotesi vere e proprie di reato ai sensi del D.Lgs 231/2001, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi organizzativi, economici, legali o reputazionali sull'Istituto.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente per la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie previste dal Modello, il CCNL

**2. Destinatari del Sistema disciplinare**

Sono soggetti all'applicazione del presente Sistema disciplinare, tutta la struttura organizzativa dell'Istituto, i consulenti, collaboratori ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con Ismea e dai quali sia richiedibile la conoscenza e il rispetto dei principi e delle regole del MOG 231.

L'Organismo di Vigilanza svolge una funzione consultiva nel corso dell'intero svolgimento del procedimento disciplinare.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare nell'ambito delle segnalazioni di illeciti, in particolare per quelle di rilevanza ex Dlgs 231/2001 trasmesse dal RPCT, si rimanda a quanto disposto dall'apposita procedura.

L'Organismo di Vigilanza, acquisita la notizia di una violazione o di una presunta violazione del Modello, si attiva immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede.

Come previsto nel codice di comportamento, i procedimenti disciplinare e l'irrogazione di sanzioni sono attribuiti alla competenza del Direttore Generale.

### **3. Le condotte rilevanti**

Nel rispetto delle previsioni di cui al CCNL sono sanzionabili le condotte (anche colpose) diretti in modo non equivoco a violare le regole di condotta imposte dal Modello e/o dal Codice di Comportamento anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Per **violazione / inosservanza** del Modello, si intende:

- la violazione dei principi espressi dal **Codice di comportamento**;
- la violazione di quanto previsto dalle **procedure che trovano impatto nel D. lgs 231/2001**;
- la violazione delle **norme previste in materia, per esempio della normativa ambientale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008 e reati informatici**;
- qualsiasi violazione degli **obblighi informativi verso l'OdV**, da parte di soggetti apicali e personale operante nell'istituto. Costituisce violazione dei suddetti obblighi informativi, la mancata trasmissione in tutto o in parte e/o invio non veritiero di documentazione, dati, informazioni al Organismo di Vigilanza;
- **segnalazioni di comportamenti di illeciti in ambito ex D.lgs 231/2001 infondate**, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle segnalazioni aventi lo scopo di danneggiare il denunciato;
- la **mancata partecipazione e frequenza ai corsi di formazione in materia di D.lgs.231/2001**;
- la violazione di **qualsiasi altra regola e/o principio espresso nel Modello organizzativo**.

Le violazioni sono suddivise in:

- **violazione lieve/mancanza lieve**: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine dell'ente e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell'ente stesso.
- **violazione grave /mancanza grave**: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice di comportamento, nelle procedure e degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre l'Istituto al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D.lgs n. 231/01.
- **violazione gravissima**: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice di comportamento, nelle procedure e degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre l'Istituto al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D.lgs n. 231/01 e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

**Nella valutazione della lieve, grave o gravissima irregolarità dovranno essere considerati i seguenti parametri:**

- intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato all'ente;
- sussistenza o meno di precedenti disciplinari del trasgressore, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

#### **4. Erogazione della sanzione disciplinare**

Le sanzioni non sono diverse da quelle previste nello Statuto dei lavoratori, art. 7 della Legge 300/1970, o nel CCNL, ma si riferiscono anche a fattispecie riguardo le procedure previste o richiamate nel Modello che riguardano anche quelle previste nel Codice di comportamento.

La scelta del tipo di sanzione irrogabile sarà effettuata sulla base della valutazione da farsi nel caso concreto sulla base dei criteri più avanti dettagliati.

Le sanzioni irrogabili, previste nel codice di comportamento, in caso di infrazione alle disposizioni del Modello sono:

<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	
Rimprovero verbale	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lieve inosservanza delle procedure interne o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello e/o delle disposizioni del Codice di Comportamento.</li> </ul> <p><i>(lieve inosservanza: condotta che, non essendo caratterizzata da dolo o colpa grave, non abbia generato rischi di sanzioni o danni all'ente).</i></p>
Rimprovero scritto	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mancanze punibili con rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza</li> <li>· ripetuta omessa segnalazione o tolleranza da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri.</li> <li>· inosservanza colposa delle procedure interne o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello e/o delle disposizioni del Codice di Comportamento</li> </ul> <p><i>(inosservanza colposa: condotta non caratterizzata da dolo ma che ha generato rischi per l'ente).</i></p>
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Inosservanza delle procedure interne o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello con contestuale consumazione di reato da cui non sia derivato procedimento penale nei confronti dell'ente.</li> <li>· Omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti tali da esporre all'Organismo di Vigilanza.</li> </ul>
Licenziamento (con e senza preavviso)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Notevole violazione delle prescrizioni del Modello mediante una condotta tale da comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 231/2001 nei confronti dell'ente non consentendo la prosecuzione del rapporto lavorativo avendo fatto venire a meno il rapporto di fiducia sul quale questo si fonda.<i>(il preavviso o no viene valutato sulla base della gravità del comportamento).</i></li> </ul>
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>	
<p>In caso di violazione da parte dei dirigenti dei principi contenuti nel Modello e/o del Codice di comportamento, l'Istituto dovrà assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro tra il dirigente e Ismea.</p>	



<b>AMMINISTRATORI E SINDACI</b>
In caso di violazione dei principi contenuti nel Modello e/o del Codice di comportamento da parte degli amministratori o dei sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative. La sanzione può oscillare dalla diffida al puntuale rispetto delle previsioni alla revoca della nomina.
<b>CONSULENTI / COLLABORATORI/ FORNITORI</b>
Le violazioni o le elusioni ai principi del Modello e/ o Codice di Comportamento da parte di soggetti terzi ai quali sono affidati attività o servizi per conto di Ismea potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei rispettivi contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
<b>ORGANISMO DI VIGILANZA</b>
In caso di violazione e/o elusioni ai principi del Modello e/o Codice di Comportamento da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza , il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere le opportune iniziative fino ad giungere alla revoca

## 5. Criteri di commisurazione delle sanzioni

Le sanzioni vengono graduate in base alla gravità dei comportamenti.

La gravità dell'infrazione sarà valutata dall'Organismo di Vigilanza, sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per l'Istituto;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Anche riguardo le segnalazioni di illeciti le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela segnalante.

## 6. Informazione e Formazione

Al fine di garantirne la massima efficacia, il presente Sistema sanzionatorio è pubblicato oltre che sulla Amministrazione Trasparente, sottosezione Atti generali anche nella intranet. Il sistema sanzionatorio costituisce, insieme al Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 e al Codice di Comportamento, oggetto di formazione/informazione obbligatoria.

## 7. Implementazione / aggiornamento del Sistema Sanzionatorio

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Sistema Sanzionatorio sono apportate a mezzo di delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV.